

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1881

Per conseguenza la Camera deve nominare 5 deputati, che debbono far parte della detta Commissione d'inchiesta. Io propongo che la nomina di questi 5 deputati si ponga all'ordine del giorno in principio della seduta pomeridiana di venerdì. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

**LEGGONSI DUE PROPOSTE DI LEGGE DEI DEPUTATI
MARTELLI E BONGHI.**

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge degli onorevoli Bizzozero e Martelli. Se ne dà lettura.

FERRINI, segretario, legge:

Art. 1.

Sono aboliti, e cessano perciò di funzionare colla pubblicazione della presente legge, i tribunali di commercio esistenti nel regno.

Art. 2.

Le cause pendenti avanti i detti tribunali di commercio saranno, nel termine di sei mesi, a cura della parte più diligente, riassunte nello stato in cui si trovano e proseguite avanti i competenti tribunali civili e correzionali.

Art. 3.

I magistrati dell'ordine giudiziario, e gli altri impiegati che trovansi in funzione nei detti tribunali di commercio, saranno applicati in soprannumero ai tribunali civili e correzionali od alle Corti dove ve ne abbia maggior bisogno.

PRESIDENTE. Un'altra proposta di legge ammessa alla lettura dagli uffici, è dell'onorevole Bonghi. Se ne dà lettura.

FERRINI, segretario, legge:

Art. 1.

L'insegnamento privato può esser dato in istituti, costituiti sia con tutte le classi d'un istituto regio, sia con alcune sole di queste; o da professori che insegnino od una sola od alcune delle discipline che fanno parte di questo insegnamento.

Art. 2.

È lecito ad ogni cittadino di aprire un istituto privato, purchè adempia alle seguenti condizioni:

1° Che egli provi all'autorità scolastica provinciale la salubrità del locale, nel quale l'istituto sarà installato o dato l'insegnamento;

2° Che la sua moralità sia attestata da certificati dell'autorità municipale dei comuni, nei quali egli è vissuto i dieci ultimi anni;

3° Che egli presenti all'autorità scolastica provinciale il programma d'insegnamento del suo istituto, perchè quella ne prenda cognizione;

4° Che egli sia provveduto d'un titolo speciale che attesti in lui le qualità intellettuali o pedagogiche necessarie alla direzione d'un istituto secondario.

Art. 3.

Nelle Università di Napoli, di Palermo, di Roma, di Bologna, di Pisa, di Padova, di Pavia, di Torino saranno nominate dal ministro Commissioni, dinanzi alle quali si presenterà e sosterrà un esame il cittadino, che voglia essere fornito del titolo indicato nell'articolo precedente.

Un regolamento, sopra il quale sarà sentito il Consiglio superiore, determina i modi della nomina della Commissione e il tenore dell'esame.

Art. 4.

L'istituto privato ha obbligo d'insegnare in conformità del programma presentato all'autorità provinciale scolastica e renderlo pubblico. D'ogni variazione, che il suo direttore voglia introdurre nell'insegnamento, dovrà dare ugualmente notizia all'autorità stessa, e pubblicarla.

Art. 5.

L'istituto privato ha obbligo di tenere un registro nel quale appaia: 1° il numero e il nome dei suoi professori; 2° il numero e il nome degli alunni; 3° l'orario delle scuole; 4° i punti ottenuti da ciascun alunno negli esami di promozione.

Art. 6.

Gli esami di promozione saranno fatti da ciascun istituto nel modo che creda il direttore. Però egli ha facoltà di presentare i suoi alunni ad un istituto dello Stato, e chiedere che gli esami di promozione siano fatti dai professori di questo, pagando per ciascun esame le stesse propine che pagano gli alunni degli istituti regii.

Art. 7.

Gli esami finali saranno fatti in ogni capoluogo di provincia dove ha sede un liceo dello Stato.

In quei capoluoghi, nei quali gli alunni degli istituti privati superano o uguagliano di numero quelli degli istituti pubblici, ovvero gl'istituti stessi sono siffattamente ordinati e producono tali frutti da meritare uno speciale riguardo secondo il giudizio del Consiglio superiore, le Commissioni degli esami finali saranno composte per metà d'insegnanti pubblici e per metà d'insegnanti privati.

La Commissione sarà presieduta da un commissario regio.

Art. 8.

Spetta all'autorità scolastica provinciale il nominare così gl'insegnanti pubblici come gl'insegnanti privati che formeranno parte delle Commissioni degli esami finali.